



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

LA DIRETTRICE GENERALE

Ripartizione del limite massimo catturabile di gamberi di profondità Gambero rosso mediterraneo (*Aristaemorpha foliacea* ARS) e Gambero viola mediterraneo (*Aristeus antennatus* ARA) per le GSA 19, 20, 21.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il “Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima”, ed in particolare l'articolo 98;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante “Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima”;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante “Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026, emanata con D.M. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata presso la C.d.C. il 13/02/2026 al n. 170;

VISTA la Direttiva dipartimentale del Capo Dipartimento del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrato dall'UCB al n. 141, in data 02 marzo 2026, concernente le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella citata Direttiva ministeriale n. 33234 del 23/01/2026;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2026, con il quale è stato conferito alla Dottoressa Romito Graziella l'incarico di Direttrice Generale della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, registrato dalla Corte dei conti al n. 137 del 3 febbraio 2026;

VISTA la direttiva direttoriale della Direzione Generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026, emanata con D.D. n. 114778 del 9 marzo 2026 registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio il 10 marzo 2026 al n. 170;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali 26 luglio 2017, n. 16741, recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2017 recante “Misure di gestione in materia di catture bersaglio della specie alalunga nel Mediterraneo e riordino



*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

della disciplina nazionale afferente le procedure per l'ottenimento del cambio di categoria e/o tipo di pesca professionale”;

VISTO il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1224/2009;

VISTO il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e n. 1224/2009 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1022/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014;

VISTO il regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio del 27 gennaio 2022 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione;

VISTO il regolamento (UE) n. 2023/2124 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 ottobre 2023 ed in particolare l'art 27 che prevede che: *...In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati che praticano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione dichiarano tutte le catture e le catture accessorie di gambero rosso e gambero viola, indipendentemente dal loro peso vivo....*

VISTO il decreto direttoriale n. 319453 del 17/07/2024 recante individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'arresto definitivo dell'attività di pesca ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20 del Regolamento (UE) 2021/1139;

VISTO il regolamento (UE) n. 2023/2124 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 ottobre 2023 che, per le GSA 19, 20, 21 e GSA 24, 25, 26, 27, prevede che: *“I pescherecci non compresi nell'elenco di cui al paragrafo 1 non sono autorizzati, in nessuna bordata, a pescare, tenere a bordo o sbarcare più del 3% del totale delle catture”* di gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) e gambero viola (*Aristeus antennatus*);

CONSIDERATO per uniformità di stabilire anche nelle GSA 19-20-21, i pescherecci non compresi nell'elenco non sono autorizzati, in nessuna bordata, a pescare, tenere a bordo o sbarcare più del 3 % del totale delle catture in peso vivo delle specie oggetto del presente decreto;

VISTO il regolamento (UE) n. 2026/266 che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero;



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

VISTO in particolare l'allegato VII del predetto regolamento che individua le possibilità di pesca per i pescherecci dell'unione nell'ambito della gestione degli stock demersali nel Mar Mediterraneo Occidentale;

VISTE le tabelle 1.b e 1.c del predetto allegato VII che individuano le possibilità di pesca per il gambero viola (*Aristeus antennatus*) e il gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21) quale livello massimo di catture espresso in tonnellate di peso vivo;

CONSIDERATO che sulla base della tabella predetta sono stati definiti per l'Italia i limiti massimi di cattura del gambero viola (*Aristeus antennatus*) pari a 228,2 tonnellate e del gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) pari a 285,7 tonnellate;

RITENUTO opportuno procedere con l'attribuzione di un limite massimo di cattura delle specie individuate nelle citate tabelle 1.b e 1.c per ciascun segmento di flotta, in base alla potenza motore (espressa in kw), composto dalle unità iscritte nell'elenco delle unità autorizzate alla cattura bersaglio degli stock demersali, mediante l'impiego di attrezzi da traino, nell'ambito giurisdizionale del Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21) mantenendo una quota di riserva pari al 15% della quota totale nazionale per singola specie;

RITENUTO necessario provvedere all'aggiornamento dell'elenco del D.D. 166021 del 10/04/2025 delle unità autorizzate alla cattura bersaglio degli stock demersali, mediante l'impiego di attrezzi da traino, nel Mar Ionio "GSA 19, 20, 21" per l'anno 2026;

CONSIDERATO che le specie dei gamberi di profondità appartengono alla categoria dei demersali, le disposizioni dettate nel decreto relativo alla cattura bersaglio degli stock demersali GSA 19-20-21 si intendono applicabili e validi anche ai gamberi di profondità;

DECRETA

Articolo unico

(Ripartizione del limite massimo di catture nazionale di ARA e ARS)

1. Il limite complessivo rispettivamente di 228,2 tonnellate per il gambero viola (*Aristeus antennatus* ARA) e di 285,7 tonnellate per il gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea* ARS), assegnato all'Italia, per la campagna 2026, è ripartito tra ciascun segmento di flotta, in base alla potenza motore (espressa in kw), composto dalle unità iscritte nell'elenco delle unità autorizzate alla cattura bersaglio degli stock demersali, mediante l'impiego di attrezzi da traino, nell'ambito giurisdizionale del Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21)
2. Una quota di riserva pari al 15% della quota totale nazionale per singola specie destinate alle catture accessorie (by-catch).
3. I pescherecci autorizzati, per la campagna 2025, alla cattura del gambero viola (ARA) e del gambero rosso (ARS) nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21) e le relative quote di cattura espresse in chilogrammi per classe di potenza motore, sono riportati nei seguenti allegati di seguito indicati che sono parte integrante del decreto:
 - allegato 1 per la cattura del gambero viola (ARA),
 - allegato 2 per la cattura del gambero rosso (ARS).



*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

4. I quantitativi eventualmente già catturati dai pescherecci di cui al precedente comma sono direttamente imputabili, con decorrenza 1° gennaio 2026, ai rispettivi contingenti di cattura, come indicati nei richiamati allegati 1-2.
5. I pescherecci non presenti negli allegati di cui al comma precedente non sono autorizzati, in nessuna bordata, a pescare, detenere a bordo o sbarcare più del 3% del totale delle catture.
6. Le predette quote di cattura possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione del raggiungimento dei limiti massimi di catture nazionali annuali, in caso di raggiungimento del limite massimo di sforzo previsto per uno o più segmenti di flotta secondo la ripartizione sopra richiamata ovvero per il superamento dei predetti limiti prima dell'entrata in vigore di questo decreto.
7. Ad esaurimento della quota di riserva del 15%, di cui al precedente comma 2, equivalente a 34,3 tonnellate di gambero viola (ARA) e 42,8 tonnellate di gambero rosso (ARS), sarà disposta la chiusura delle catture accessorie (by-catch) con apposito provvedimento.
8. Non sono previsti per il 2026 meccanismi di ingresso in elenco per imbarcazioni non presenti. L'Amministrazione si riserva la possibilità di valutare l'ingresso di ulteriori unità per le annualità dal 2027 a seguire, in caso di disponibilità di capacità di pesca.
9. I comandanti di tutte le imbarcazioni da pesca autorizzate alla pesca dei gamberi di profondità (Gambero rosso mediterraneo - *Aristaemorpha foliacea*, Gambero viola mediterraneo - *Aristeus antennatus*) sono obbligati alla registrazione e trasmissione elettronica delle catture, utilizzo del cosiddetto e-logbook.

Le disposizioni previste dal presente decreto, si intendono vigenti sino all'entrata in vigore delle medesime disposizioni relative alla successiva annualità.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è altresì inviato agli organi di controllo. Gli Uffici marittimi ne danno comunicazione mediante l'affissione all'albo delle Capitanerie di porto.

La Direttrice Generale

Graziella Romito

(firmato in digitale ai sensi del C.A.D.)

Il Dirigente Pemac III

Roberto Nepomuceno

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)



Ministero dell'Agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

ALLEGATO1

Quote ARA 2026 GSA 19-21	
Classi di kW	Quota 2026 (KG)
CL050-100	14.937
CL100-150	47.559
CL150-250	90.531
CL250-400	9.988
CL400-XXX	30.955
Totale	193.970

<St



Ministero dell'Agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

ALLEGATO 1

Elenco unità autorizzate catture Aristeus Antennatus (ARA)

n	UE	CL_KW	n	UE	CL_KW	n	UE	CL_KW
CL50-100			CL150-250			CL250-400		
1	ITA000013615	CL50-100	24	ITA000019446	CL150-250	51	ITA000010604	CL250-400
2	ITA000019033	CL50-100	25	ITA000019849	CL150-250	52	ITA000017561	CL250-400
3	ITA000023360	CL50-100	26	ITA000023177	CL150-250	53	ITA000023398	CL250-400
4	ITA000027706	CL50-100	27	ITA000024539	CL150-250	54	ITA000026750	CL250-400
CL100-150			28	ITA000024575	CL150-250	55	ITA000027915	CL250-400
5	ITA000018591	CL100-150	29	ITA000024793	CL150-250	56	ITA000029508	CL250-400
6	ITA000019403	CL100-150	30	ITA000024850	CL150-250	57	ITA000030301	CL250-400
7	ITA000019661	CL100-150	31	ITA000024899	CL150-250	58	ITA000030364	CL250-400
8	ITA000023525	CL100-150	32	ITA000024902	CL150-250			
9	ITA000026370	CL100-150	33	ITA000025092	CL150-250	CL400-XXX		
10	ITA000027243	CL100-150	34	ITA000025507	CL150-250	59	ITA000007876	CL400-XXX
11	ITA000027394	CL100-150	35	ITA000026732	CL150-250	60	ITA000009733	CL400-XXX
12	ITA000027570	CL100-150	36	ITA000026809	CL150-250	61	ITA000011715	CL400-XXX
13	ITA000027874	CL100-150	37	ITA000026826	CL150-250	62	ITA000014321	CL400-XXX
14	ITA000027907	CL100-150	38	ITA000027182	CL150-250	63	ITA000017930	CL400-XXX
15	ITA000029956	CL100-150	39	ITA000027332	CL150-250	64	ITA000018292	CL400-XXX
16	ITA000029961	CL100-150	40	ITA000027839	CL150-250	65	ITA000024648	CL400-XXX
			41	ITA000028080	CL150-250	66	ITA000024713	CL400-XXX
n	UE	CL_KW	42	ITA000028280	CL150-250	67	ITA000024930	CL400-XXX
CL150-250			43	ITA000028540	CL150-250	68	ITA000025003	CL400-XXX
17	ITA000001533	CL150-250	44	ITA000028624	CL150-250	69	ITA000025062	CL400-XXX
18	ITA000009551	CL150-250	45	ITA000028771	CL150-250	70	ITA000025135	CL400-XXX
19	ITA000012252	CL150-250	46	ITA000029649	CL150-250	71	ITA000025310	CL400-XXX
20	ITA000013301	CL150-250	47	ITA000029655	CL150-250	72	ITA000025641	CL400-XXX
21	ITA000018592	CL150-250	48	ITA000029801	CL150-250	73	ITA000026547	CL400-XXX
22	ITA000018620	CL150-250	49	ITA000029843	CL150-250	74	ITA000026745	CL400-XXX
23	ITA000018857	CL150-250	50	ITA000029904	CL150-250	75	ITA000026837	CL400-XXX
						76	ITA000029149	CL400-XXX



Ministero dell'Agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

ALLEGATO 2

Quote ARS 2026 GSA 19-21	
Classi di kW	Quota 2026 (KG)
CL050-100	3.696
CL100-150	12.960
CL150-250	86.312
CL250-400	32.524
CL400-XXX	107.353
Totale	242.845



Ministero dell'Agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

ALLEGATO 2

Elenco unità autorizzate catture Aristaeomorpha foliacea (ARS)

n	UE	CL_KW	n	UE	CL_KW	n	UE	CL_KW
CL50-100			CL150-250			CL400-XXX		
1	ITA000019033	CL50-100	28	ITA000027839	CL150-250	53	ITA000007831	CL400-XXX
2	ITA000023360	CL50-100	29	ITA000028540	CL150-250	54	ITA000007876	CL400-XXX
CL100-150			30	ITA000028624	CL150-250	55	ITA000011715	CL400-XXX
3	ITA000019222	CL100-150	31	ITA000028771	CL150-250	56	ITA000014321	CL400-XXX
4	ITA000019774	CL100-150	32	ITA000029649	CL150-250	57	ITA000015100	CL400-XXX
5	ITA000023525	CL100-150	33	ITA000029655	CL150-250	58	ITA000018292	CL400-XXX
6	ITA000026370	CL100-150	34	ITA000029690	CL150-250	59	ITA000018832	CL400-XXX
7	ITA000027243	CL100-150	35	ITA000029801	CL150-250	60	ITA000024713	CL400-XXX
8	ITA000027907	CL100-150	36	ITA000029904	CL150-250	61	ITA000024930	CL400-XXX
CL150-250			37	ITA000029946	CL150-250	62	ITA000025003	CL400-XXX
9	ITA000013301	CL150-250	CL250-400			63	ITA000025062	CL400-XXX
10	ITA000014320	CL150-250	38	ITA000005075	CL250-400	64	ITA000025135	CL400-XXX
11	ITA000014992	CL150-250	39	ITA000007881	CL250-400	65	ITA000025310	CL400-XXX
12	ITA000015106	CL150-250	40	ITA000009798	CL250-400	66	ITA000026064	CL400-XXX
13	ITA000017152	CL150-250	41	ITA000010604	CL250-400	67	ITA000026547	CL400-XXX
14	ITA000017541	CL150-250	42	ITA000018475	CL250-400	68	ITA000026745	CL400-XXX
15	ITA000018511	CL150-250	43	ITA000019000	CL250-400	69	ITA000026837	CL400-XXX
16	ITA000019446	CL150-250	44	ITA000019045	CL250-400	70	ITA000029149	CL400-XXX
17	ITA000019849	CL150-250	45	ITA000023398	CL250-400			
18	ITA000023442	CL150-250	46	ITA000024935	CL250-400			
19	ITA000024575	CL150-250	47	ITA000025108	CL250-400			
20	ITA000024841	CL150-250	48	ITA000026750	CL250-400			
21	ITA000024850	CL150-250	49	ITA000027915	CL250-400			
22	ITA000024902	CL150-250	50	ITA000029508	CL250-400			
23	ITA000025092	CL150-250	51	ITA000030364	CL250-400			
24	ITA000025407	CL150-250	52	ITA000030440	CL250-400			
25	ITA000026809	CL150-250						
26	ITA000026969	CL150-250						
27	ITA000027332	CL150-250						

<St